II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

dell'8 gennaio 1993

che modifica la decisione 92/470/CECA relativa a talune modalità tecniche connesse con l'applicazione della decisione 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro

(93/8/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che il 1° giugno 1992 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato la decisione 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (1);

considerando che, con decisione 92/470/CECA (2), i rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio hanno stabilito talune modalità tecniche connesse con l'applicazione della decisione 92/285/CECA;

considerando che è di fondamentale importanza garantire un'applicazione efficace dell'embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

considerando che, a tale scopo, nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) è stato creato un sistema di missioni di assistenza per le sanzioni (MAS);

considerando che una MAS è già funzionante nel territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e sarà istituita anche nella Repubblica di Croazia;

considerando che tale sistema consente alle competenti autorità della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di esercitare un controllo efficace sulle esportazioni verso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro che provengono dal loro territorio o lo attraversano;

considerando che l'attuale stato di belligeranza nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina rende difficoltosa in questo momento l'istituzione di una MAS in questa Repubblica;

considerando che, di conseguenza, le modalità tecniche di cui alla decisione 92/470/CECA sono ormai superflue per quanto concerne la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

di concerto con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Con effetto al 15 gennaio 1993 il testo degli articoli 1 e 2 della decisione 92/470/CECA è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

L'esportazione nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina di tutte le merci e i prodotti contemplati dal trattato CECA, originari o provenienti dalla Comunità, è

(1) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 20.
(2) GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 29.

subordinata alla presentazione di un'autorizzazione preventiva di esportazione verso questa Repubblica da parte delle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 2

L'autorizzazione preventiva di esportazione è rilasciata a condizione che sia stata rilasciata dalle competenti autorità della Repubblica di Bosnia-Erzegovina una licenza d'importazione.

Si dovrà garantire che dette autorità confermino l'arrivo delle merci contemplate dall'autorizzazione preventiva di esportazione. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 8 gennaio 1993.

Il Presidente

U. ELLEMANN JENSEN